# Cassazione penale sez. V, 24/11/2014, n. 48690

## Svolgimento del processo

Il difensore di (*omissis*) ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa il 16/09/2011 dal Tribunale di Torino nei confronti del suo assistito, ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori ex art. 612 bis c.p., in ipotesi commesso tra il (*omissis*) in danno di (*omissis*), con la quale il (*omissis*) aveva intessuto una precedente relazione sentimentale. I fatti, secondo la rubrica, sarebbero stati realizzati mediante messaggi e telefonate, nonchÃ¨ ripetuti passaggi di persona da parte dellâ??imputato nei luoghi frequentati dalla (*omissis*), onde imporle la propria presenza e convincerla a non interrompere il loro rapporto: inoltre, lâ??uomo avrebbe attuato tre presunti tentativi di suicidio dinanzi alla persona offesa, per poi ascrivere a lei la responsabilitÃ  della propria decisione di togliersi la vita e preannunciandole altre iniziative analoghe.

Giurispedia.it

La Corte territoriale, nel motivare la decisione oggetto di ricorso, reputava irrilevante la circostanza che lâ??atteggiamento assillante dellâ??imputato fosse durato soltanto una settimana o poco piÃ¹, considerando peraltro che in uno di quei giorni il (*omissis*) aveva inviato alla (*omissis*) oltre 20 messaggi in poche ore;

osservava altresÃ¬ che â?? sul piano dellâ??elemento materiale del reato â?? la prova dello stato di ansia o di paura cagionato nel soggetto passivo ben poteva essere dedotta dalla idoneitÃ  del comportamento assunto a determinare conseguenze destabilizzanti in una persona comune (idoneitÃ  certamente ravvisabile in una minaccia di suicidio).

Con lâ??odierno ricorso, la difesa deduce erronea applicazione della legge penale, in punto di ritenuta sussistenza del reato di atti persecutori.

Nellâ??interesse del ricorrente, si fa rilevare che allâ??esito delle indagini preliminari il Pubblico Ministero aveva richiesto lâ??archiviazione del procedimento, prendendo atto delle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame (secondo cui la A. era caduta in plurime contraddizioni e la vicenda avrebbe dovuto leggersi come manifestazione di una â??esasperata ricerca di chiarimentoâ?• ad opera del (*omissis*), rimasta peraltro inascoltata dalla donna);

lo stesso rappresentante della pubblica accusa aveva poi richiesto lâ??assoluzione in sede di discussione finale nel giudizio di primo grado.

Nel convenire con la ricostruzione fatta propria dal Procuratore della Repubblica, il difensore dellâ??imputato segnala che nel caso concreto non sarebbe possibile ravvisare una reiterazione di condotte tale da ingenerare nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero un fondato timore per la propria od altrui incolumitÃ , in virtÃ¹ dellâ??estrema brevitÃ

dellâ??arco temporale interessato dalle condotte moleste del ricorrente e della non particolare incisivitÃ  delle stesse. Ricordata la natura di reato necessariamente abituale da riconoscere alla fattispecie delittuosa in esame, la difesa rileva altresÃ¬ che nellâ??elaborazione giurisprudenziale si registrano precedenti in cui si afferma che la individuazione del numero minimo di condotte per integrare la materialitÃ  del fatto deve intendersi rimessa alla â??discrezionalitÃ  del giudice, anche sulla base della capacitÃ  della condotta persecutoria di ingenerare gli eventi previsti dalla norma, mentre vi sono state pronunce maggiormente restrittive che, basandosi meramente sul dato letterale (â?¦), hanno concluso nel senso che per assurdo anche soli due comportamenti minacciosi o vessatori sarebbero in grado di configurare lâ??ipotesi di cui allâ??art. 612 bis c.p.â?•; la tesi prospettata Ã¨ che debba riconoscersi decisivitÃ  allâ??elemento della â??reiterazioneâ?•, e che dunque â??pochi episodi in un ristretto arco temporale non possono consentire al giudice di verificare lâ??unitaria ed abituale condotta di stalkingâ?•.

Richiamati infine i dati caratterizzanti lâ??elemento psicologico del reato de quo, nel senso che occorre â??la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dellâ??apporto che ciascuno di essi arreca allâ??interesse protettoâ?•, il difensore del D.Q. ribadisce come â??lâ??atteggiamento dellâ??imputato fosse connesso alla mancata comprensione della repentina e drastica scelta della persona offesa di interrompere la relazione sentimentaleâ?•, volendo egli soltanto â??ottenere una spiegazione, un chiarimento in ordine alla scelta unilaterale della donnaâ?•.

Giurispedia.it

**Motivi della decisione**

**1**. Il ricorso non puÃ² trovare accoglimento.

Sul piano dellâ??elemento oggettivo del reato contestato al (*omissis*), deve rilevarsi che nel caso in esame si assume â?? stando al tenore del capo dâ??imputazione â?? che alla persona offesa venne cagionato un perdurante e grave stato di ansia e di paura, e che la stessa fu al contempo costretta ad alterare le proprie abitudini quotidiane; lâ??ipotesi accusatoria Ã¨ che pertanto la (*omissis*) venne a subire due degli eventi di danno previsti dalla norma incriminatrice, fermo restando che, ai fini della configurabilitÃ  del delitto di atti persecutori, deve intendersi sufficiente che se ne produca anche uno soltanto, in quanto alternativamente contemplati (perdurante e grave stato di ansia o di paura, fondato timore per lâ??incolumitÃ  propria o di un prossimo congiunto ed alterazione delle abitudini di vita: v., a riguardo, Cass., Sez. 3, n. 46179 del 23/10/2013). Nella sentenza oggetto di ricorso si ricorda espressamente, infatti, che ai fini della configurazione del delitto di stalking il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa non puÃ² intendersi essenziale, ove la condotta incriminata abbia indotto nella vittima lo stato di ansia parimenti contestato: e deve perciÃ² ritenersi che, secondo i giudici di merito, sia solo questâ??ultimo lâ??evento di danno del quale sia stata acquisita prova.

CiÃ² premesso, la difesa sostiene che â?? in ragione della costruzione dellâ??ipotesi criminosa in termini di reato necessariamente abituale â?? â??gli atti di aggressione devono presentare un grado di invasivitÃ  nella vita della vittima da determinare uno stravolgimento psichico e della stessa organizzazione della quotidianitÃ , compatibile solo con condotte caratterizzate da costanza, permanenza, imponenza tali da costituire un vero e proprio impedimento alle sue normali abitudini di vitaâ?•: situazione che sarebbe impossibile ravvisare allâ??esito di molestie od intimidazioni protrattesi per circa una settimana. Si tratta tuttavia di un rilievo non condivisibile, giacchÃ¨ fondato su una indebita commistione delle caratteristiche dei diversi eventi alternativamente richiesti dalla norma: ergo, se Ã¨ vero che la modificazione di uno standard consolidato di comportamenti difficilmente avviene nel giro di pochi giorni, Ã¨ altrettanto innegabile che la produzione di uno stato di forte ansia o paura ben puÃ² essere il risultato di minacce e molestie assai ravvicinate. Al riguardo, deve infatti ritenersi necessario e sufficiente che queste non si esauriscano in un unico contesto, ma si collochino in una dimensione cronologica di apprezzabile durata quale, nella specie, ben poteva essere considerata anche quella di una settimana: tanto piÃ¹ trattandosi di condotte certamente in grado di determinare uno stato di turbamento tale da protrarsi nel tempo, provenendo da un soggetto che dimostrava una forte instabilitÃ  emotiva e palesava dunque una obiettiva capacitÃ  intimidatoria.

Giurispedia.it

Eâ?? necessario ricordare, superando le obiezioni difensive, che la giurisprudenza di questa Corte ha ormai da tempo segnalato che â??integrano il delitto di atti persecutori di cui allâ??art. 612 bis c.p. anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatriceâ?• (v., da ultimo, Cass., Sez. 5, n. 46331 del 05/06/2013, D.V., Rv 257560); e la sentenza impugnata da ampiamente contezza della iterazione dei comportamenti posti in essere dal D.Q., sia pure in un assai breve lasso di tempo, sottolineandone in particolare la valenza intrinsecamente finalizzata a cagionare nella persona offesa uno stato di grave ansia. Stato che puÃ² senzâ??altro derivare dalla prospettazione di (*omissis*) a (*omissis*) della volontÃ  di uccidersi, facendo in modo il primo che (*omissis*) assista a gesti di valenza autolesiva, dei quali lo stesso (*omissis*) venga indicato come moralmente responsabile e con tanto di proclama da parte di A del disegno di tentare nuovamente di togliersi la vita.

La norma incriminatrice, in vero, non richiede che sia accertato uno stato patologico sussumibile in categorie nosologiche determinate: Ã¨ sufficiente che gli atti ritenuti persecutori â??abbiano un effetto destabilizzante della serenitÃ  e dellâ??equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui allâ??art. 612 bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioniâ?• (Cass., Sez. 5, n. 16864 del 10/01/2011, C, Rv 250158).

Nella fattispecie concreta, come evidenziato giÃ  dai giudici di primo grado nel richiamare il narrato della (*omissis*) e quelle dei testimoni che ne confermarono le dichiarazioni (fra cui la madre della ragazza, (*omissis*)), la persona offesa venne a trovarsi profondamente turbata sul piano psicologico dalle assillanti condotte del (*omissis*), soprattutto a causa del gesto di tagliarsi

le vene che lâ??imputato realizzÃ² piÃ¹ volte al cospetto di lei: tali gesti, di cui risulta acquisito riscontro documentale in almeno una occasione (v. pag. 5 della sentenza del Tribunale), furono obiettivamente idonei a porre la (*omissis*) in una condizione di elevata pressione psicologica, avendo portata destabilizzante nei confronti della generalitÃ  delle persone. Non a caso, questa Corte ha giÃ  avuto modo di precisare che â??in tema di atti persecutori, la prova dellâ??evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dallâ??agente ed anche da questâ??ultima, considerando tanto la sua astratta idoneitÃ  a causare lâ??evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui Ã¨ stata consumataâ?• (Cass., Sez. 5, n. 14391 del 28/02/2012, S., Rv 252314; nello stesso senso, v. anche Cass., Sez. 6, n. 20038 del 19/03/2014, T.).

Per colmo di misura, nella giÃ  richiamata pronuncia di primo grado si sottolinea altresÃ¬ (pag. 7) che la (*omissis*) e il di lei convivente confermarono financo â??lâ??esistenza di appostamenti e ronde poste in essere dallâ??imputato, il quale, al momento dellâ??arresto, si trovava effettivamente nelle immediate vicinanze dellâ??abitazione dove si trovava la vittimaâ?•.

Giurispedia.it

In punto di elemento soggettivo, a nulla rileva la ribadita prospettazione della difesa circa la volontÃ  del ricorrente di cercare un chiarimento, del resto in una forma che lo stesso atto di impugnazione definisce â??esasperataâ?•; nellâ??interesse del (*omissis*) si fa presente come â??lâ??atteggiamento dellâ??imputato fosse connesso alla mancata comprensione della repentina e drastica scelta della persona offesa di interrompere la relazione sentimentaleâ?•, mirando egli soltanto ad â??ottenere una spiegazione, un chiarimento in ordine alla scelta unilaterale della donnaâ?•, ma Ã¨ opportuno ricordare che per la configurabilitÃ  del reato la norma si limita a richiedere il dolo generico, da intendersi â??integrato dalla volontÃ  di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneitÃ  delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatriceâ?• (Cass., Sez. 5, n. 20993 del 27/11/2012, Feola, Rv 255436).

Consapevolezza che lâ??imputato certamente aveva, visto che egli stesso â?? v. ancora la sentenza del Tribunale, a pag. 5 â?? ammise di avere â??forse esagerato con i messaggiâ?•, dichiarando â??di rendersi conto della loro valenza intimidatoria nei confronti della destinataria, giÃ  provata dai suoi gesti dimostrativiâ?•.

**2**. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dellâ??imputato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimitÃ .

Data la peculiaritÃ  del reato addebitato al D.Q., la Corte ritiene altresÃ¬ doveroso â?? ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , art. 52 â?? disporre lâ??omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, dellâ??indicazione delle generalitÃ  e degli altri dati identificativi delle

parti del processo.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalitÃ  e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

CosÃ¬ deciso in Roma, il 10 luglio 2014.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2014

**Campi meta**

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Giurispedia.it

**Massima :** ***Ai fini della configurabilitÃ  del delitto di atti persecutori, l'elemento della reiterazione delle condotte non Ã¨ legato a una soglia temporale minima prolungata, risultando sufficiente un lasso di tempo assai breve (nella specie, circa una settimana), purchÃ© gli atti di molestia o minaccia non si esauriscano in un unico contesto e siano oggettivamente idonei a produrre l'evento di danno.***
**Supporto Alla Lettura :**

## ATTI PERSECUTORI

Il reato di atti persecutori (c.d. *stalking*) si sostanzia in condotte reiterate che ingenerano un fondato timore da parte della vittima di un male piÃ¹ grave, pure senza arrivare ad integrare il reato di lesioni o maltrattamenti. Introdotto dal D.L. 11/2009, convertito in L. 38/2009, con lâ??inserimento dellâ??art. 612 bis c.p., non tutela soltanto il soggetto che ne Ã¨ stato vittima in prima persona, ma anche le persone legate a questâ??ultimo da vincoli di parentela o relazioni affettive. Atti persecutori possono essere per esempio:

Giurispedia.it

- il danneggiamento della propria auto;
- le aggressioni verbali in presenza di testimoni;
- lâ??invio di baci o sguardi insistenti, non desiderati e minacciosi;
- lo stalking telefonico;
- la pubblicazione di post o video a contenuto sessuale, minaccioso o ingiurioso su un social network;
- lo stalking su whatsapp o quello sul lavoro;

Nel momento in cui si verifica un reato di atti persecutori, il giudice ha la possibilitÃ  di applicare alcune misure coercitive, come per esempio il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, o dai parenti congiunti o legati a lei da relazioni affettive. In aggiunta la persona offesa prima di fare querela per atti persecutori, potrÃ  scegliere di procedere con lâ??ammonimento al questore. Il reato in esame rientra nelle previsioni del Codice Rosso. Fondamentale punto di riferimento Ã¨ la legge 19 luglio 2019, n. 69 â?? in vigore dal 9 agosto 2019 â?? recante, tra gli altri, interventi sul codice di procedura penale accomunati dallâ??esigenza di evitare che eventuali stasi, nellâ??acquisizione e nellâ??iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestivitÃ  di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nellâ??ambito di relazioni di convivenza. Tra le principali innovazioni apportate vi Ã¨ lâ??accelerazione dei tempi processuali, al fine di garantire risposte piÃ¹ rapide e incisive da parte della giustizia. Inoltre, sono state introdotte pene piÃ¹ severe per gli autori di questi reati, nellâ??ottica di deterrenza e punizione proporzionata. Il â??Codice Rossoâ?• presenta una serie di â??nuoviâ?• reati volti a contrastare specifiche forme di violenza e aggressione, ampliando cosÃ¬ gli strumenti legali per la tutela delle vittime. Ecco i principali reati contemplati:

- â??Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (Revenge Porn) â?? Articolo 612-ter del Codice Penale;
- Deformazione dellâ??aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso â?? Articolo 583 quinquies del Codice Penale;
- Costrizione o induzione al matrimonio â?? Articolo 558 bis del Codice Penale;

Giurispedia.it